

NUOVO RITO IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO: QUESTIONI PRATICHE

D. Lgs 10 Ottobre 2022 n. 149

Michele Ruvolo
Tribunale di Marsala

RIFORMA DIRITTO DI FAMIGLIA. CENNI



- Unico rito razionale e differenziato, alla luce della particolarità della materia, denominato "procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" ed inserito nel libro II del codice di rito, trattandosi di processo a cognizione piena.
- Ne risultano esclusi solo i procedimenti di adozione in senso stretto (e non di affido familiare) e le misure sui minori stranieri immigrati.
- Il nuovo rito si applica, tra l'altro, alle azioni di status (riconoscimento, disconoscimento, dichiarazione giudiziale di paternità), ai procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e correlate modifiche; amministrazioni di sostegno, interdizione e inabilitazione ed ai procedimenti de potestate.
- Entro due anni è prevista l'istituzione del tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie. Tale unico organo giurisdizionale avrà composizione monocratica e sede circondariale per il primo grado e composizione collegiale e sede distrettuale per il secondo grado. Innanzi ad esso verranno incardinati tutti i procedimenti in materia familiare e minorile che attualmente sono di competenza del T.O., del T.M. e del Giudice Tutelare.
- L'attuale Tribunale per i Minorenni si trasformerà, di fatto, in sezione distrettuale alla quale verranno assegnate solo le adozioni, i procedimenti penali e la materia di protezione internazionale e cittadinanza.

DISCIPLINA CHE SI APPLICA AI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Il nuovo Titolo IV-*bis* del libro secondo del codice di procedura civile, segnatamente artt. 473-*bis*.11 e ss. c.p.c., da un lato, prevede uno schema procedimentale comune a tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie e, dall'altro lato, prevede disposizioni applicabili a singole tipologie di procedimenti: così gli artt. 473-*bis*.47 e ss. c.p.c. sono riferiti in modo esclusivo ai procedimenti di separazione e di divorzio dinanzi al giudice (contenziosi e su accordo delle parti).

CONTENUTO NECESSARIO DEL RICORSO E DELLA COMPARSA

- Come prima, il procedimento è introdotto con ricorso, mentre il convenuto deve costituirsi con comparsa di risposta in data anteriore all'udienza.
- Nell'ambito di diritti disponibili (diritti economici intercorrenti tra i coniugi e diritto al mantenimento del figlio maggiorenne), gli atti introduttivi devono contenere a pena di decadenza l'allegazione dei fatti costitutivi, la formulazione delle domande, anche riconvenzionali, la deduzione delle eccezioni riservate alla parte e le iniziative probatorie sia in ordine ai fatti costitutivi che ai fatti che costituiscono eccezione.

Infatti, l'art. 473 bis. 19 (**Nuove domande e nuovi mezzi di prova**) prevede che «**le decadenze** previste dagli articoli 473-bis.14 e 473-bis.17 **operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.**

Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, **se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori**».

ATTI INTRODUTTIVI E MEMORIE

- L'art. 473 bis. 14 prevede che con il decreto di fissazione dell'udienza il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza «implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare».
- **Art. 473-bis.17 (Ulteriori difese)**
- Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma.
- Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.
- Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.

Memorie integrative. Differenze con rito ordinario

Nell'art. 473 bis.17 i termini sono la metà di quelli di cui all'art. 171 ter c.p.c. per le memorie integrative (20, 10 e 5 giorni invece di 40, 20 e 10 giorni).

Inoltre, il primo termine è solo per l'attore, il secondo è solo per il convenuto e il terzo è solo per l'attore, mentre nell'art. 171 ter c.p.c. i termini sono assegnati tutti ad entrambe le parti.

L'ultimo termine del rito famiglia (5 giorni) impone che la Cancelleria sia rapida nell'accettazione dell'atto.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA



- Se sono proposte domande di contributo economico o se vi sono figli minori l'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. prevede che il ricorrente debba depositare una completa e dettagliata documentazione fiscale e finanziaria.
- **Si tratta di:**
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
- Se vi è prole minore di età il ricorrente è poi tenuto - sempre in virtù dell'art. 473 bis.12 - al deposito del c.d. "piano genitoriale", attestante le attività quotidiane dei figli, le frequentazioni parentali e amicali, le vacanze godute (la cui **funzione** parrebbe quella di fornire al giudice un quadro completo degli "impegni e attività quotidiane" dei figli, agevolandolo così (quanto ai giudizi della crisi matrimoniale) nell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti nel loro interesse e nella decisione della causa. Non è solo un resoconto storico. Ci deve essere anche un progetto sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
- Ciò è previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 473 bis.12

COSA VA ALLEGATO AL RICORSO GIUDIZIALE E COSA VA SOLTANTO INDICATO?

Il 473 bis.48 prevede che nei procedimenti giudiziali di separazione e divorzio «al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta è sempre allegata la documentazione prevista dall'articolo 473-bis.12, terzo comma».

Pres. Trib. Massa 27.3.2023 elenca tra i documenti da produrre:

- 1) Dichiarazione redditi ultimi tre anni e ultime 3 buste paga (o dichiarazione di Agenzia Entrate di esenzione da obbligo di presentare dichiarazione redditi);
- 2) Visura ipotecaria;
- 3) Certificato PRA;
- 4) Visure camerali su partecipazioni societarie;
- 5) Estratti c/c ultimi tre anni;
- 6) Documentazione mutuo con piano pagamento rate ultimi tre anni;
- 7) Documentazione su investimenti in valori mobiliari (comprese polizze assicurative, conti deposito, titoli di stato, investimenti azionari o obbligazionari)

No documentazione su canoni di locazione, collaboratori domestici, circoli sportivi e attività sportive.

E IL CONVENUTO?

Art. 473-bis.16

(Costituzione del convenuto).

Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, **secondo, terzo e quarto comma.**

Quindi, anche il convenuto deve depositare la medesima documentazione.

COSA SUCCEDE SE MANCA LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE ECONOMICO- FINANZIARIA?



- Art. 473 bis.18 c.p.c. (Dovere di leale collaborazione)
- «Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96».
- Pertanto, la violazione del **dovere di leale collaborazione** è valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., ai fini dell'assunzione dei provvedimenti interinali nell'interesse dei coniugi e della prole ovvero riveste contenuto pecuniario, concretandosi dunque nella condanna al risarcimento del danno a carico della parte inadempiente.
- La funzione dell'ampio obbligo di allegazione è duplice: 1) consente al giudice di emettere, in sede di prima udienza, provvedimenti provvisori completi; 2) evita che nel prosieguo del processo le parti possano avanzare una richiesta di modifica di essi.

Il contenuto del piano genitoriale: meramente descrittivo o anche propositivo?

- È vero che sembra meramente descrittivo il piano se si legge l'ultimo comma del 473 bis.12. Però, innanzitutto, le "indicazioni" a cui fa riferimento tale norma non è detto che siano solo quelle attuali, ma anche quelle future e proposte da una delle parti. Peraltro, perché impiegare il verbo "indica" e non "descrive" nel 473bis.12? Non è una semplice descrizione ma un'indicazione di ciò che accade e di ciò che si vorrebbe per il futuro.
- E che ciò sia la giusta interpretazione lo si capisce bene dal 473 bis.50 (unica altra norma che tratta nella riforma del "piano genitoriale"). In quest'ultima norma si afferma che il giudice "può formulare una proposta di piano genitoriale". Già la locuzione "proposta di piano genitoriale" è incompatibile con un piano di natura meramente descrittiva dello stato attuale. Inoltre, sempre il 473 bis.50 precisa che tale proposta "tiene conto di quelli allegati dalle parti", e questo significa che la proposta del giudice valuta le proposte delle parti (e non soltanto la loro descrizione della situazione vigente). E più le parti non si limitano solo a descrivere l'attuale ma provano a ipotizzare il futuro, più viene facile al giudice trovare per tale situazione futura i punti di possibile convergenza.
- Infine, due osservazioni: 1) la proposta di piano (futuro) può essere accettata dalle parti; 2) il termine "piano" contiene al suo interno una connotazione programmatico-organizzativa.

Piano genitoriale, proposta del giudice e interesse del minore



Il giudice deve comunque adottare i provvedimenti temporanei. Più sono concordati dalle parti e più i genitori cominceranno a riparlare tra loro o comunque a ridurre un po' il loro grado di conflittualità. Quindi, è davvero utile per il minore che i genitori accettino la proposta di piano genitoriale predisposta dal giudice. E perché questa proposta sia ben formulata (sapendo, ad esempio, quando il padre è libero da impegni, quando la madre ritiene che sia meglio per il figlio che il padre lo vada a prendere al calcetto, quali giorni siano preferibili per il pernottamento, ecc.), è molto utile che le parti ci indichino lo stato attuale e però aggiungano pure le loro proposte di modifica. La conciliazione sulle condizioni della separazione o del divorzio è un qualcosa di utilissimo per il minore.

Proposta di piano genitoriale e mediazione familiare

La proposta di piano genitoriale ex 473 bis.50 non richiede il consenso delle parti, a differenza dell'invio delle parti in mediazione familiare prima dei provvedimenti temporanei ex 473 bis.10.

Forse, come si possono combinare proposta 185 bis e mediazione civile, si possono combinare anche proposta di piano e mediazione familiare.

In altri termini, si può avanzare alle parti una proposta di piano e inviarli, con il loro consenso, in mediazione, perché ne discutano con il mediatore.

Il tutto nell'interesse del minore alla riduzione del conflitto.

ATTO INTRODUTTIVO PRIVO DI ALCUNI REQUISITI PREVISTI DALLA RIFORMA CARTABIA.

- Trib Verona afferma:
- *“Rilevato di dover evidenziare fin d’ora che il procedimento è stato introdotto nelle forme del rito camerale, sebbene il ricorso sia stato depositato il 14 marzo 2023, data successiva a quella di entrata in vigore del d. lgs. 149/2022, che ha introdotto il c.d. rito unico di famiglia;*
 - *che invero ciò si evince dal richiamo all’art. 337 bis c.c. presente nella intestazione del ricorso;*
 - *che a conferma di tale valutazione deve anche evidenziarsi che il ricorso è privo dei requisiti di contenuto di cui all’art. 473 bis 12, primo comma, lett. f), e secondo, comma c.p.c. e non è corredato dalla documentazione richiesta dal terzo e quarto comma della stessa norma;*
 - *Che le predette omissioni non potranno essere sanate nel prosieguo atteso che l’atto introduttivo del giudizio, nella prospettiva della riforma, deve essere completo sia delle allegazioni che delle richieste di prova e della produzioni documentali cosicché il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile, sia pure solo con sentenza, non essendo previste, dal nuovo rito, modalità diverse di decisione”*
 - E poi fissa udienza e da’ gli avvertimenti necessari.

CRITICHE AL PROVVEDIMENTO DEL TRIB. VERONA

In realtà, tale provvedimento non è condivisibile. Il codice di procedura civile è scritto affinché si dia alla parte la possibilità di integrare aspetti mancanti (cfr. artt. 156 e segg). Il nuovo rito famiglia inserendosi in un quadro già normato non ha derogato a queste regole.

In assenza di sanzioni processuali espressamente previste, non c'è spazio per pronunzie di inammissibilità, dovendosi fare riferimento soltanto alle cause generali di nullità nei casi previsti dall'art. 164 c.p.c. (come già si ritiene per i ricorsi in materia di processo del lavoro), alle preclusioni (per le produzioni documentali e l'indicazione dei mezzi di prova) e agli argomenti di prova ex art. 473 bis.18 (per la mancata produzione della documentazione sulle proprie condizioni economiche).

Peraltro, sarebbe meglio evitare un'anticipazione di futura inammissibilità da adottare con provvedimento collegiale con attuale provvedimento monocratico di semplice fissazione dell'udienza senza limitarsi a porre solo la questione alle parti.

GIUDICE PUO' DISPORRE INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE?

Sebbene la conseguenza della mancata produzione necessaria sia la possibilità di trarre argomenti di prova e di effettuare le valutazioni ex art. 92 e 96 c.p.c., il giudice può certamente invitare le parti a integrare la documentazione (anche con le memorie integrative ex art. 473 bis.17 oppure per il ricorrente prima della notifica del ricorso al convenuto).

Art. 473-bis.2

(Poteri del giudice).

A tutela dei minori il giudice può d'ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.

Il secondo comma riguarda solo i minori? SI

PRECLUSIONI

- Se vengono in questione **diritti indisponibili** (come nella materia minorile, sia per i diritti personali che per i diritti economici), **le preclusioni non possono essere applicate** e non vigono più le regole di un processo dispositivo .

Art. 473-bis.19

(Nuove domande e nuovi mezzi di prova).

Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 (atti introduttivi) e 473-bis.17 (memorie integrative) operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.

Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, **se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.**

Quindi operano le preclusioni per le domande economiche relative ad assegni in favore delle parti o di figli maggiorenni non indipendenti. Maturate le preclusioni con la scadenza dei termini per le memorie integrative, esse possono essere superate soltanto in presenza di circostanze sopravvenute (come ad esempio la sentenza di separazione in caso di cumulo di domande di separazione e divorzio).

DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA

IL presidente **fissa l'udienza** di comparizione dinanzi al collegio, salva la discrezionale nomina di un **giudice relatore o delegato** alla trattazione (che in diversi Tribunali sono stati delegati con provvedimenti di carattere generale o anche tabellare).

In molti Uffici il giudice è stato delegato, con provvedimento di variazione tabellare (Terni, Napoli nord, Nola e Marsala, Cuneo, Pavia tra gli altri) o con provvedimento del Presidente (Perugia, Torino), alla stessa fissazione dell'udienza con decreto, il che consente meglio il rispetto del termine, ristretto, dei 90 giorni. In alcuni uffici il decreto viene firmato da relatore e Presidente.

Non c'è più la struttura bifasica. **Non c'è più l'udienza presidenziale.**

Nel decreto di fissazione dell'udienza il giudice, tra le altre cose, **informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare**, come previsto dal 473 bis.14 e dall'art. 473 bis.10, norma che prevede pure che il giudice possa anche differire l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti per consentire che le parti tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli. Così si evita che il nuovo assetto che diversamente sarebbe stato determinato dal giudice possa compromettere la prosecuzione della via del dialogo.

Art. 473-bis.14

(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza).

Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.

Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.



TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE DELEGATO

letto il ricorso che precede;
visto l'art. 473-bis.14 c.p.c.

FISSA

l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno _____ ore _____

DISPONE

che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano notificati al convenuto a cura dell'attore nel rispetto del termine di cui all'art. 473-bis.14 comma 5 c.p.c. (almeno 60 giorni liberi prima dell'udienza).

ASSEGNA

al convenuto termine per la costituzione fino a trenta giorni prima dell'udienza.

INFORMA

il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

INFORMA

inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

Si rammenta alle parti di provvedere al deposito di cui all'art. 473 bis 12 co. 3 cpc

- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali;
- c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
- d) piano genitoriale in caso di presenza dei minori.

Si rammenta, altresì, l'obbligo, previsto dall'art. 473 bis 12 cpc, di indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o domande connesse e di allegare copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero.

Si comunichi al ricorrente.

Marsala, _____

Il Giudice

Dott. Michele Ruvolo

UNA QUESTIONE PRATICA: IL RISPETTO DEL TERMINE TRA DEPOSITO RICORSO E UDIENZA

- **È breve il termine di 90 giorni** da deposito ricorso e udienza ex art. 473 bis. 14 dovendo intercorrere 60 giorni tra notifica ricorso e udienza e visto che la costituzione del convenuto deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'udienza? In diversi Uffici si sfiorano i 90 giorni perché è impossibile mantenere il ritmo con tutte le sopravvenienze e senza le presidenziali che facevano da filtro. Si rischia di arrivare a 120 giorni (come già hanno deciso al Tribunale di Genova in un verbale di riunione della sezione famiglia).
- Nel rito ordinario il termine per il convenuto si riduce da 70 giorni (90-20) a 50 (120-70). Nel rito famiglia il termine per il convenuto è di 30 giorni.
- Consideriamo che secondo l'art. 81 bis disp. Att. c.p.c. «il rispetto del termine di cui all'articolo 473 bis 14, terzo comma, del codice (*90 giorni tra deposito ricorso e udienza*) è tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalità».
- In diversi casi si dovrà disporre rinnovazione notifica per mancato rispetto del termine, ma non si porrà di fatto comunque un problema di inutile deposito delle memorie integrative ex 473 bis.17 perché, se convenuto resta contumace, attore non avrà motivo di depositare memorie.

L'UDIENZA

- È stata conservata la regola della **comparizione personale delle parti**, la quale avviene davanti al collegio o davanti al giudice delegato, se questi è stato nominato. La comparizione è dovuta, salvo gravi e comprovati motivi: **se non compare il ricorrente il processo si estingue, a meno che il convenuto chieda la prosecuzione in assenza; se entrambe non compariscono, il loro comportamento è valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.**
- Difatti, nel “rito unificato” la prima udienza - da tenersi entro novanta giorni dal deposito del ricorso ex art. 473-bis.14, comma 3, c.p.c., - è snodo centrale e in tale ambito risultano **concentrate le attività proprie dell'udienza presidenziale di cui all'art. 70 c.p.c., dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e di quella di precisazione delle conclusioni.**
- In udienza il Collegio o, come quasi sempre accadrà, il giudice delegato provvederà al **tentativo di conciliazione** (tranne che non emerga o venga dedotta una violenza familiare; art. 473 bis.43) e all'assunzione dei **provvedimenti temporanei e urgenti** nell'interesse dei coniugi e della prole, non più di competenza del presidente del tribunale, chiamato solo ad adottare (anche se in moltissimi Tribunali è stata effettuata delega generale in favore del giudice istruttore delegato) i provvedimenti indifferibili *resi inaudita altera parte*, da confermare, modificare o revocare nel contraddittorio delle parti in una apposita udienza fissata nel termine di quindici giorni, per come previsto dall'art. 473-bis.15 c.p.c.
- **Emanati (quando occorra) i provvedimenti temporanei o urgenti, con la stessa ordinanza si provvede alla rimessione della causa in decisione se non occorre istruzione, altrimenti sulle istanze istruttorie ed è predisposto il calendario del processo.**

Art. 473-bis.21

(Udienza di comparizione delle parti).

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.

Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese.

All'udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione.

Art. 473-bis.22

(Provvedimenti del giudice).

Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.

Con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispose il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato.

ORDINANZA DOPO UDIENZA

- I provvedimenti temporanei e urgenti vanno emessi sempre, sia se c'è conciliazione, sia se non c'è, sia se vengono ammesse prove, sia se causa è matura per la decisione.
- L'ordinanza è evidentemente motivata (anche sinteticamente).
- La decisione sulle istanze istruttorie può ben essere contenuta nella stessa ordinanza che contiene i provvedimenti temporanei ma non è previsto reclamo contro i provvedimenti istruttori.

TRATTAZIONE SCRITTA PER UDIENZA EX 473 BIS.22?

Non sembra possibile fissare udienza a trattazione scritta per udienza ex 473 bis.22 in quanto occorre sentire le parti, i difensori, assumere informazioni e tentare la conciliazione.

CARATTERISTICHE DEL PROCEDIMENTO



- Quindi, fase introduttiva a scansione definita: ricorso, comparsa di risposta e sequenza di memorie
- Preclusioni decadenziali valesi per i soli diritti disponibili e, dunque, non anche per i diritti indisponibili;
- Udienza di comparizione che può concludersi con la definizione dell'intera causa, pur se è prevista la possibilità, ove il processo debba proseguire per le domande accessorie, che sia emessa una sentenza parziale sullo *status*;
- Potere permanente di intervento del giudice volto all'adeguamento della regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali delle parti alle situazioni fattuali ed ai nuovi accertamenti istruttori.

PROPOSTA CONCILIATIVA

- L'art. 473 bis.21 prevede che il giudice «può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia».
- Quindi la proposta conciliativa in materia di famiglia va motivata. La motivazione non è prevista nell'art. 185 bis c.p.c. e non è prevista neppure per la proposta del piano genitoriale ex art. 473 bis.50.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI

All'udienza il giudice procedente (Collegio o, come sempre accadrà, giudice delegato) adotta i provvedimenti temporanei.

Prima di questo momento il Presidente del Tribunale (o giudice da lui delegato) può, inaudita altera parte, adottare provvedimenti indifferibili, da confermare, modificare o revocare nei 15 giorni successivi.

Art. 473-bis.50

(Provvedimenti temporanei e urgenti).

Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473- bis.22, primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473-bis.39.

L'indicazione di queste informazioni non è facoltativa.

Gli artt. 473 bis.12 e 473 bis.16 prevedono che ricorrente e resistente, nei procedimenti relativi ai minori, debbano allegare *«un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute»*.

La violazione del piano genitoriale proposto dal giudice e accettato dai genitori, costituisce autonomo comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c.

ORDINANZA DOPO DECRETO SU PROVVEDIMENTO INDIFFERIBILE



- Dopo aver adottato il decreto inaudita altera parte, all'esito dell'udienza fissata dopo quindici giorni il provvedimento di conferma, modifica o revoca è sempre del giudice delegato oppure è collegiale? Molti affermano che decide il giudice delegato e non il Collegio. Però in dottrina qualcuno afferma che la competenza è del Collegio.
- Art. 473-bis.1
- (Composizione dell'organo giudicante).
- Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio.
- Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

RECLAMABILITA'

Non sono equiparati, in tema di impugnabilità, l'ordinanza presidenziale e quella del giudice istruttore, sebbene entrambe dispongano sul regime interinale della famiglia nelle more del giudizio.

La reclamabilità è espressamente prevista solo per i "provvedimenti temporanei ed urgenti di cui al primo comma dell'art. 473-*bis*.22".

Quindi, **non è reclamabile il provvedimento di conferma, modifica o revoca** del provvedimento indifferibile di cui all'art. 473 bis.15? E questo soltanto perché il giudice rivaluta questo provvedimento emesso inaudita altera parte nel contraddittorio tra le parti all'udienza che fissa nei 15 giorni successivi? Ma anche i provvedimenti temporanei sono adottati nel contraddittorio tra le parti.

Ma poi – confermato, modificato o revocato il provvedimento indifferibile – il giudice potrebbe (anche se dovrebbe) non emettere, dopo pochi giorni un provvedimento temporaneo, il che escluderebbe del tutto per le parti la possibilità di reclamare un provvedimento urgente, o potrebbe limitarsi a confermare, quali provvedimenti temporanei, quello indifferibile rivalutato o confermato dopo l'udienza, il che obbligherebbe le parti ad attendere diversi giorni prima di potere invocare la revisione della disciplina provvisoria, che intanto verrebbe applicata senza possibilità di impugnazione? Ma poi va considerato il 473 bis.24 prevede la reclamabilità in Corte Appello anche dei provvedimenti di modifica sostanziale emessi in corso di causa. Per il reclamo in Corte avverso i provvedimenti di limitazione della

UDIENZA DI MERITO DOPO FASE SU PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI

~~DOPO L'UDIENZA DI CONFERMA, MODIFICA O REVOCA DEI
PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI E URGENTI (473 BIS.15) C'È
UDIENZA DI MERITO? SI PER MEMORIE INTEGRATIVE E
SUCCESSIVO ITER PROCESSUALE. VANNO ADOTTATI IN
UDIENZA MERITO I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI?~~

Trib. Genova (riunione sezione 7.3.2023): «Nel caso di pronuncia di provvedimenti ex art. 473-bis.15 si stabilisce che il giudice, al termine dell'udienza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con decreto fisserà nuovi termini per la notifica del ricorso, per la costituzione del convenuto e per il deposito degli ulteriori atti antecedenti all'udienza di comparizione delle parti. L'udienza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti non è sostitutiva della prima udienza ex art. 473-bis.21».

L'

ISTRUTTORIA PRIMA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE?

- Prima di dare un decreto inaudita altera parte si può chiedere al ricorrente di integrare le allegazioni con una nota scritta o fissando udienza con ricorrente o, addirittura, assumere informazioni con informatori?
- Forse preferibile risposta negativa perché così si rischia di fare istruttoria senza contraddittorio, di carattere esplorativo, per cercare elementi su cui fare il decreto inaudita altera parte. Dovrebbe valutarsi ciò che c'è in atti. L'istruttoria è di per sé una attività necessariamente da compiersi in contraddittorio, altrimenti ci può essere una lesione delle regole processuali (un po' come se il gip facesse indagini prima di emettere misura cautelare). Anche i poteri officiosi del 473 bis.2 richiedono sempre il rispetto del contraddittorio. Il ricorrente che chiede un decreto inaudita altera parte non può aggiustare la sua domanda e le sue allegazioni senza che vi sia contraddittorio. È anche vero, però, che il 473 bis.71 tratta di "sommarie informazioni" prima dell'emanazione del decreto inaudita altera parte in materia di ordini di protezione. Ed è anche vero che l'art. 669 sexies comma 2 c.p.c. prevede che prima di emettere il

Cumulo nello stesso processo della domanda di separazione e di quella di divorzio

Art. 473-bis.49

(Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio).

Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.

Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.

La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.

VANTAGGI

Unica costituzione del convenuto per i due giudizi.

Stessi documenti per i due giudizi.

Stesse prove e unica fase probatoria.

Unico tentativo di conciliazione.

Meno procedimenti in Appello e in Cassazione.

Unico procedimento, Unico rito, Unico giudice.

- 1) domanda di divorzio proposta negli atti introduttivi del procedimento di separazione (in questo caso, tale pretesa sarà "procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine [dodici mesi dall'avvenuta comparizione personale dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale] previsto dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dall'art. 27 del d.lgs. n. 149/2022);
- 2) riunione dei due giudizi (separazione e divorzio) se pendenti davanti allo stesso tribunale ai sensi dell'art. 274 c.p.c.;
- 3) se pendenti dinanzi a giudici diversi trova applicazione l'art. 40 c.p.c. (art. 473-bis.49 c.p.c.) per la riassunzione della causa davanti al giudice preventivamente adito.

RATIO DELLA CUMULABILITA'

NOTE PER LA TRATTAZIONE SCRITTA	
ex art. 92, co. 1, n. 1) del D.L. 119/2002 n° 18	
Fascicolo R.G.	/ 20
Giudice Dist. / Data	
Ufficienza del	
L'Avv. Carmine Buonomo, procuratore costituito del / della ricorrente, preliminatamente deposita prova della soffitta avvenuta il data 24/05/2002 all'indirizzo PEC del difensore costituito, DEFINENDO in definitiva il contenuto dell'intero materiale che del rilevato decise il risultato dell'udienza. L'Avv. Buonomo si riporta all'art. 92 del D.L. 119/2002 allegato, alla stessa e chiede che l'Ufficio Giudice attui, verificata la bontà di questo esposto, voglia provvedere in conformità alla stessa.	
Avv. Carmine Buonomo (firma digitalmente)	

- L'obiettivo è quello di consentire che sia “trasfusa” l'intera istruttoria già realizzata nel procedimento separativo all'interno del procedimento divorzile, con evidente rispetto del principio di economia processuale, ma anche quello “di ridurre il numero dei procedimenti pendenti dinanzi alle corti superiori in quanto, qualora impugnata la sentenza emessa all'esito della definizione del giudizio di primo grado sui procedimenti riuniti, genererà un unico procedimento pendente in corte di appello ed in Cassazione, in luogo di due (impugnazione della separazione e successivamente del divorzio)” - Commissione Luiso, Proposte normative e note illustrative, cit., 124.

OBBLIGATORIA RIUNIONE O CONNESSIONE

Non c'è discrezionalità nel disporre la riunione o nell'applicare il regime della connessione.

«Si applica l'art. 274 c.p.c.»

«Si applica l'art. 40 c.p.c.»

DUE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA DI DIVORZIO

- 1) **passaggio in giudicato della sentenza "parziale" di separazione (prevista dal vigente all'art. 709 bis c.p.c.);**
- 2) **rispetto del tempo di ininterrotta separazione previsto dall'art. 3 l. div.**

La trattazione delle domande sullo status delle due cause è scaglionata.

E le altre domande (affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, determinazione del contributo al mantenimento della prole e del coniuge)?

Per queste occorre compiere accertamenti analoghi nei due procedimenti. Quindi, il giudice può istruire tutto insieme, ma per la decisione sul divorzio deve attendere la formazione delle due condizioni di cui sopra.

Secondo la Commissione Luiso ciò comporterà un «considerevole risparmio di tempo e di energie processuali» (Proposte normative e note illustrative, 133).

È soltanto la decisione sullo status di divorziati che deve attendere (cfr. Cass., Sez. 6, 3 luglio 2018, n. 17392, con riferimento alla contemporanea proposizione di domanda di disconoscimento di paternità e di accertamento giudiziale di paternità).

La sentenza sulla separazione è sentenza non definitiva (così la legge delega). Quindi, con ordinanza che rimette la causa sul ruolo, il Collegio dispone la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di divorzio. Il giudizio si sospende? Due tentativi di

ASPETTI NEGATIVI DEL CUMULO



In caso di impugnazioni (strumentalmente) volte a impedire il passaggio in giudicato della sentenza sullo *status* si potrebbero allungare i tempi di definizione del giudizio per periodi significativamente lunghi, soprattutto nei casi in cui l'impugnazione prosegue anche in Cassazione.

Poca coerenza con lo spirito acceleratorio della riforma e con il principio della ragionevole durata del processo.

Passaggio in giudicato della sentenza di separazione




- Quando viene prodotta la sentenza di separazione a conclusioni congiunte (sentenza, solo status - non omologa) occorre il “timbro” del passaggio in giudicato?
- Nel caso di sentenza di separazione a conclusioni congiunte, poiché nessuna delle parti potrebbe impugnare una sentenza in cui nessuna parte è soccombente, è comunque necessario ai fini della procedibilità il passaggio in giudicato?
- **RISPOSTA:** Il passaggio in giudicato è sempre necessario sia per vecchio che per il nuovo rito. La proponibilità del divorzio dipende sempre dal giudicato sulla separazione. La legge 898/70 non è stata modificata.
- E nella domanda cumulata separazione-divorzio si deve attendere il passaggio in giudicato a giudizio pendente. Lo prevede anche l'art. 473 bis.49. Così Palermo, Napoli e altri Tribunali

È APPLICABILE IL CUMULO DI DOMANDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO ANCHE AI PROCEDIMENTI A DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473-BIS.51?

- Per molti giudici non è possibile. Infatti, il divorzio diventa procedibile dopo il semestre dal passaggio in giudicato della separazione.
- E come si concilia la definizione del giudizio di omologa della separazione congiunta con il semestre per la procedibilità?
- Si lascia pendere il procedimento congiunto solo in attesa del termine? Si dovrebbe disporre un rinvio per trattare una domanda non procedibile e con definizione della domanda di separazione. Anche nelle procedure congiunte, infatti, non si può prescindere dal passaggio in giudicato della pronuncia di separazione, salvo poi la rimessione della causa davanti al giudice delegato che acquisisca la prova della irrevocabilità della sentenza, quale presupposto per pronunciare il divorzio
- Per Pres. Trib. Bari 6.4.2023 il cumulo è previsto dal 473 bis.49 solo per le domande contenziose e non è previsto dal 473 bis.51. Sarebbe quindi inammissibile il cumulo per le domande congiunte. Inoltre, se si introducono una separazione e divorzio congiunti cumulandoli si violerebbe l'art. 160 c.c., in quanto sarebbe un accordo divorzile in sede di separazione e quindi nullo (Cass. 11012/2021; 2224/2017; 17634/2007; 5302/2006 2955/1996). Così anche Trib. Rovereto. Pres. Trib. Bari invita avvocati a non depositare ricorsi congiunti con cumulo di domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto.
- Anche Pres. Trib. Padova 7.4.2023 ritiene inammissibile il cumulo di domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto, non potendosi applicare il 473 bis. 49 alle domande a ricorso congiunto ex art. 473 bis.51. Precisa che verranno dichiarati inammissibili i ricorsi congiunti, salvo il caso di limitazione alla sola domanda di separazione, nel qual caso sarà dichiarata inammissibile la sola domanda di divorzio.

CUMULO SI



- In realtà 473 bis.49 non riguarda soltanto i procedimenti contenziosi.
- L'orientamento della giurisprudenza di legittimità potrebbe mutare alla luce delle nuove norme.
- Comunque, ormai previsti codici oggetto per il cumulo separazione-divorzio anche in caso di domanda congiunta.
- Possibile, anzi frequente, la rinuncia all'appello.
- Prima di emettere la sentenza di divorzio si verificherà se persiste la volontà delle parti di sciogliere il vincolo.
- Nelle domande congiunte l'attesa del termine per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione è minimo. Il problema del rispetto della ragionevole durata si pone, in realtà, solo per i procedimenti contenziosi.
- Se viene meno il consenso al divorzio il congiunto non si trasforma in contenzioso in quanto mancano domande e manca un ricorrente e un resistente.

Tribunale di Vercelli e Trib. Genova

- Il Presidente del Tribunale di Vercelli (15.3.2023) prevede che, in caso di domanda di separazione e divorzio formulate insieme, dopo la sentenza non definitiva di separazione verrà emessa ordinanza collegiale con concessione di termine di 7 mesi circa per note scritte. Se, al decorso dei 7 mesi sono state depositate note scritte si emetterà sentenza definitiva di divorzio.
- In assenza di note scritte dopo i 7 mesi ovvero se si dichiara che è venuto meno l'accordo verrà pronunciato decreto di improcedibilità.
- Trib. Genova (riunione di sezione 7.3.2023) «*Si ritiene che il cumulo di domande ex art. 473-bis.49 sia applicabile anche al caso di domande di separazione consensuale. In tale caso, all'esito del giudizio di separazione, dopo aver pronunciato la relativa sentenza di omologa, il giudice rimette la causa sul ruolo e fissa udienza per la comparizione delle parti in data successiva al maturare dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio*».

Art. 473-bis.51

(PROCEDIMENTO SU DOMANDA CONGIUNTA).

La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.

Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma.

A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.

Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove

COMPETENZA PER TERRITORIO



- Per l'art. 473-bis.47 c.p.c. (che rinvia all'art. 473-bis.11, primo comma, c.p.c.), qualora vi siano figli minori, giudice competente per territorio sarà quello del luogo “in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento”.
- In tale maniera si prevede quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento.
- Nel caso invece che non vi siano figli (o questi siano maggiorenni), secondo l'art. 473-bis.47 c.p.c. si applicherà il criterio di residenza del coniuge convenuto, ovvero “in caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica”.
- Nei ricorsi a domanda congiunta senza figli? Chi è il convenuto? Foro facoltativo della residenza di uno dei due?

COMPETENZA TERRITORIALE IN PROCEDIMENTI A DOMANDA CONGIUNTA

Art. 473 bis.51, comma 1, è norma speciale rispetto all'art. 473 bis.11.

«La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte»

DOMANDA CONGIUNTA

STESSA PROCEDURA PER SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO, PER FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO E PER MODIFICHE

Presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Giudice sente le parti e riferisce al Collegio. Non più davanti a Presidente del Tribunale.

Nel ricorso congiunto si deve dare conto delle “disponibilità reddituali, patrimoniali dell'ultimo triennio” e degli “oneri a carico delle parti», nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici”. **CAMBIA POCO RISPETTO ALLA DISCIPLINA PRECEDENTE E A CIO' CHE DI FATTO GIÀ ACCADE. Solo «indicazioni» e non produzioni documentali e solo su “disponibilità reddituali, patrimoniali dell'ultimo triennio”, formula generica rispetto al terzo comma del 473 bis.12. Ma anche su “oneri a carico delle parti», non previsti per ricorsi contenziosi dall'art. 473 bis.12 in quanto nei procedimenti contenziosi c'è già l'interesse contrario della controparte, mentre nel rito congiunto si mira ad un quadro completo, nell'interesse del minore.**

DOMANDA CONGIUNTA

Giudice indica modifiche da apportare nell'interesse dei figli. **Se non apportate modifica non c'è omologa.** Forma dell'omologa è la **sentenza**.

Le parti possono avvalersi della “facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di **note scritte**”, facendone “richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i **documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma**”.

Nelle modifiche congiunte non occorre fissare udienza né sentire le parti (art. 473 bis.51 comma 5). Il giudice infatti, in caso di modifiche congiunte, «dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte”.

Alla presentazione dell'istanza di modifica delle condizioni segue immediatamente la decisione del tribunale, mentre l'udienza di comparizione personale delle parti rappresenta un'eccezione giustificata vuoi dalla richiesta congiunta di questi o dalla necessità di chiarimenti.

RITO RICORSI CONGIUNTI EX ART. 473 BIS.51

- I primi 2 commi disciplinano il procedimento prevedendo un'udienza (fisica o cartolare) in cui le parti devono dichiarare di non volersi riconciliare.
- L'ultimo comma prevede il passaggio diretto (senza udienza) in camera di consiglio (sempre acquisito il parere del PM) ma in questo caso solo per i congiunti aventi ad oggetto "le modifiche".

Domanda: in caso di congiunti relativi a coppie non coniugate (dove non si pone problema di tentativo di conciliazione, che riguarda in particolare separazione e divorzi), si fissa sempre e comunque udienza oppure si applica (estensivamente, analogicamente) l'ultimo comma (espressamente previsto per le sole modifiche) andando direttamente in camera di consiglio (specie quando tutto è regolare e non ci sono neanche chiarimenti da chiedere)

- In alcuni Tribunali (Bologna) si procede con l'ultimo comma (e, dunque, senza udienza) anche per i ricorsi 337 bis congiunti.
 - Invece, a Napoli, Nola, Varese, Bergamo e in altri Tribunali si fissa un'udienza cartolare per poi andare in CO
 - In altri termini, in molti Uffici giudiziari per i congiunti "prima regolazione" si fissa udienza (di norma cartolate), prescindere se separazione, divorzio o 337.
- Le modifiche, di tutti i tipi, invece hanno un canale diretto senza alcuna udienza, mandando solo prima trasmissione al PM.

CARATTERISTICHE DEL PROCEDIMENTO A DOMANDA CONGIUNTA

In caso di ricorso congiunto sono state scelte forme maggiormente semplificate e ciò per favorire una pronta dissoluzione del vincolo matrimoniale.

Quindi, eliminazione dei tratti distintivi tra la disciplina del procedimento di separazione consensuale e quella del divorzio su domanda congiunta (procedimento di volontaria giurisdizione da un lato, procedimento contenzioso dall'altro lato, funzione di mero controllo da un lato, funzione decisoria dall'altro lato, decreto di omologazione da un lato e sentenza costitutiva con passaggio in giudicato dall'altro lato), concependo un divorzio congiunto che si piega alle forme della separazione consensuale.

FORMA DEL PROVVEDIMENTO FINALE: SENTENZA

COSA VA INDICATO E ALLEGATO AL RICORSO SU DOMANDA CONGIUNTA (473 BIS.51)?

Nei procedimenti su domanda congiunta, in presenza di figli minori, al ricorso deve essere allegato il piano genitoriale?

Pare preferibile la risposta negativa perché il piano genitoriale serve al giudice per stabilire le modalità di affidamento. Se le parti sono d'accordo e tutto va bene, l'allegazione del piano sembrerebbe un inutile appesantimento

Cosa si intende per piano genitoriale?

Si tratta delle indicazioni su affidamento, visite, collocamento, residenza, eventuali contatti extra visite (tipo telefonate), cioè quello che già era presente prima, oltre ad una esposizione delle attività dei figli.

Presidente Tribunale di Avellino 21.4.2023

Non va allegato necessariamente il piano genitoriale (così anche Presidente Tribunale Macerata 21.4.2023 e Trib. Bolzano e Pres. Trib. Padova 7.4.2023; Pres. Trib. Massa 27.3.2023).

«Oneri a carico delle parti»: non indicato il triennio. Quindi, vanno indicati all'attualità

.51 richiede solo «indicazione» documentazione economico-finanziaria (redditi lordi ultimi tre anni, beni immobili e mobili registrati e quote sociali, con allegazione documentale solo se lo chiede il giudice, contanti, titoli e crediti al 31.12 degli ultimi tre anni);

Le indicazioni richieste dal 473 bis.51 vanno esposte non con semplice richiamo agli allegati;

Presidente vicario Tribunale Verona 6.3.2023

Invito agli avvocati a chiedere la trattazione scritta con i ricorsi congiunti, avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma del 473 bis.51 (così anche Presidente Tribunale Macerata 21.4.2023).

Pres. Trib. Padova 7.4.2023

Si chiede solo allegazione dichiarazioni redditi ultimi tre anni con semplice indicazione delle altre condizioni economico-patrimoniali.

Pres. Trib. Massa 27.3.2023

Se trattazione scritta va prodotta stessa documentazione richiesta per ricorsi contenziosi. Se non chiesta trattazione scritta vanno allegate dichiarazioni redditi ultimi tre anni e ultime tre buste paga (o dichiarazione di Agenzia Entrate di esenzione da obbligo di presentare dichiarazione redditi). Nel ricorso bisogna comunque riportare le indicazioni richieste dalla norma.

TRATTAZIONE SCRITTA E RICORSI CONGIUNTI

- A Palermo, Varese, a Padova, Castrovillari, Pistoia, Torino e in altri Tribunali si dispone la trattazione scritta senza richiesta di parte, in applicazione della regola generale dell'art.127 ter (è stato detto che il 473 bis.51 è stato formulato senza che fosse stato ancora scritto il 127 ter), e non si oppone nessuno.
- Se è il giudice che dispone la trattazione scritta scatta, come osservato, l'obbligo del deposito della documentazione economico-finanziaria (ex art. 473 bis.51). Tuttavia, ex art. 127 ter, le parti potrebbero chiedere la trattazione in presenza e a questo punto il giudice deve provvedere in conformità.
- Ed è evidentemente frutto di un refuso il riferimento sbagliato, nel secondo comma dell'art. 473 bis.51, all'art. 473 bis.13, terzo comma, invece che all'art. 473 bis.12, terzo comma.
- **«Acquisito il parere del PM», si legge in 473 bis.51, parere che quindi deve essere rilasciato. Meglio chiederlo dunque già con il decreto di fissazione**

ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI. ART. 473 BIS.38

Sono procedimenti autonomi (se non pende procedimento, altrimenti si apre sub) e non procedimenti in corso di causa (orientamento prevalente al momento). Così anche Trib. Genova (riunione sezione famiglia 7.3.2023).

Meglio assegnazione, se possibile, allo stesso giudice persona fisica che ha emesso (o redatto) il provvedimento.

MEDIAZIONE FAMILIARE



- Il legislatore poteva attribuire alla mediazione la medesima valenza della mediazione demandata ex d.lgs. 28/2010, ossia quale condizione di procedibilità creata dal giudice.
- E invece, il giudice può solo informare le parti di questa sola possibilità ed eventualmente differire l'adozione dei provvedimenti indifferibili.
- Ancora una volta la mediazione familiare è un'arma spuntata.
- E non è stato neppure previsto il patrocinio a spese dello Stato, non trattandosi di mediazione operante quale condizione di procedibilità.



Grazie per l'attenzione